

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse dell'Avv. **Cristina Colafrancesco** (C.F.CLFCST81M43D643K), nata il 3 agosto 1981 a Foggia (FG) e ivi residente, in via G. Imperiale, n. 13/C, C.A.P. 71122, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), **Ciro Catalano** (C.F. CTLCRI89A28G273R; fax: n. 091 7722955; cirocatalano@pec.it) e **Irene Contorno** (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 091 7722955; pec: irenecontorno@pecavvpa.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam** (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. (C.F. 80048080636), nella persona del legale rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** (C.F. 80237250586), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro- INAIL** (C.F. 00968951004), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL** (C.F. 97900660586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni», elevati a **1.541** a seguito delle modifiche apportate alla *lex specialis* il 30 luglio 2021 (G.U.R.I. - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60), per il profilo GIUL, pubblicata il 25 marzo 2022 sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente (<http://riqualificazione.formez.it/>), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata con un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali», profilo GIUL, conosciuto dalla stessa tramite accesso alla propria area riservata, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a **24.6**, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;
- del punteggio numerico (prova scritta + titoli), pari a **27.1**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 6, del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 6 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso, nella parte in cui possa interpretarsi lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere inclusa, con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per diversi profili professionali*» (profilo GIUL), previa rettifica in aumento del punteggio riportato in esito all'unica prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo, e/o di ogni altra misura idonea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente all'utile inclusione nella graduatoria di merito, con il riconoscimento del punteggio legittimamente spettante, per il codice concorso GIUL, pubblicata il 25 marzo u.s., previa rettifica in aumento del punteggio ottenuto all'esito della prova scritta;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria di merito del concorso.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 27 agosto 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie speciale «*Concorsi ed esami*» n. 68, la Commissione Interministeriale RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 1.514 (millecinquecentoquattordici) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni*», elevati a 1.541 a seguito delle modifiche apportate alla *lex specialis* il 30 luglio 2021 (G.U.R.I. - 4^a Serie speciale «*Concorsi ed esami*» - n. 60), avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) prova scritta;
- ii) valutazione dei titoli.

3. – Ebbene, l'odierna ricorrente è stata convocata lo scorso 27 ottobre per l'espletamento dell'unica prova scritta del concorso, per il cui superamento è stata richiesta «una votazione minima di *ventuno trentesimi*» (cfr. art. 7, comma 12, del bando).

La prova è consistita **nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla**, per i quali l'amministrazione ha attribuito i seguenti punteggi:

- *risposta esatta: +0,75 punti;*
- *mancata risposta: 0 punti;*
- *risposta sbagliata: - 0,225 punti.*

4. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, accedendo al proprio portale, la ricorrente ha appurato di aver proficuamente superato la prova scritta, ottenendo un punteggio pari a **24,6/30**, e di essere **idonea per l'accesso al posto di interesse** (profilo professionale amministrativo **CU-GIUL** («*Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso*»)).

Tuttavia, la stessa ha potuto constatare la presenza nel questionario somministrato di una **domanda del tutto fuorviante**, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo, che ha penalizzato l'utile collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito, pubblicata lo scorso 25 marzo, **impedendole di collocarsi in una posizione utile tra i candidati vincitori, anche al netto degli scorrimenti**.

5. – L'illegittima formulazione del **quesito (il n. 6), del tutto inesatto e fuorviante, è stata segnalata in via stragiudiziale dall'Avv. Colafrancesco all'Amministrazione procedente. Pur auspicandone un intervento in autotutela, così non è stato.**

Lasciando al prosieguo dello scritto le valutazioni di merito sul contenuto del quesito contestato, è sin d'ora necessario precisare che l'illegittima formulazione del quesito in questione e l'errata risposta che ne è derivata hanno certamente penalizzato l'odierna parte ricorrente, che si trova collocata in una posizione di molto inferiore (1879) rispetto a quella spettante, vantando altresì un titolo di preferenza.

6. – Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti alla predisposizione dei questionari, allo svolgimento della prova e alla sua correzione, nonché le generalità dei soggetti potenziali controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 6 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere **un'unica e inequivocabile soluzione** all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La **formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti**, unita all'individuazione di **una e una sola risposta esatta** tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del **principio meritocratico**.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria di merito del concorso, l'odierna ricorrente ha preso atto della lesione cagionata dalla presenza di un quesito che risulta invariabilmente errato e/o fuorviante e che, nonostante la richiesta di intervento in autotutela dalla stessa formulata, ha pregiudicato la collocazione della stessa nella posizione legittimamente spettante.

Il quesito in esame, il n. 6, è così formulato:

« *La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica...*»

A) *...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali nè continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

B) *...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente neanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

C) *...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».*

Secondo l'amministrazione la risposta corretta sarebbe la C); la ricorrente, invece, ha flaggato la risposta A), alla quale l'amministrazione ha erroneamente attribuito la penalità di - 0,225 punti.

6	La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica...	-0.225/0.75
	<input checked="" type="checkbox"/> ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali nè continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro	
	<input type="checkbox"/> ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente neanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro	
	<input type="checkbox"/> ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro	

Aver considerato, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta C come esatta **non trova alcun riscontro nel dato normativo.**

Ed infatti, occorre prendere le mosse dal richiamato art. 2, comma 1, del D.lgs. 81/2015 (recante la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»), che dispone testualmente: «(...) si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono

organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali».

A ben vedere, nessuna delle opzioni di risposta indicate dall'Amministrazione è esatta. La presunta risposta corretta, la A), si riferisce a «prestazioni di lavoro esclusivamente personali», e non «prevalentemente personali», come vorrebbe il disposto normativo.

Segnatamente, le modifiche testuali apportate dal D.L. n. 101/2019, convertito in L. n. 128/2019, all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 81/2015, dopo l'ultima riforma del mercato del lavoro introdotta dal c.d. Jobs Act, riguardano la *sostituzione* dell'avverbio «*esclusivamente*» con l'avverbio «*prevalentemente*» (circa la personalità delle prestazioni del collaboratore) e l'eliminazione del riferimento «*ai tempi e al luogo di lavoro*» in ordine all'organizzazione da parte del committente delle modalità di esecuzione della prestazione, affievolendosi, così, la differenza tra le collaborazioni autonome e quelle alle quali si applica la disciplina del lavoro subordinato (demandando all'organo giudicante il compito di dover stabilire, in concreto, quando ed in che modo una prestazione organizzata in parte dal collaboratore con mezzi propri potrà dirsi organizzata dal committente).

Il testo dell'art. 2 oggi novellato dalla legge 128/2019 risulta, dunque, il seguente: “*A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro (esclusivamente) prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro).*”

aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

In breve, parte ricorrente non avrebbe mai potuto rispondere correttamente.

L'errore della precedente è cristallino e consiste nel **non aver seguito, nella predisposizione del quesito in esame, la normativa vigente.**

Invece i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dal contest normativo cui fa riferimento la domanda!

Così non è stato.

Sarebbe un errore ritenere che dalla formulazione del quesito si possa evincere univocamente la risposta corretta da fornire, e non si può nemmeno pretendere che i candidati, in sede di svolgimento della prova, debbano intuire le oscure ragioni che hanno indotto l'amministrazione ad intendere come **corretto un quesito che, manifestamente, non lo è!**

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce dell'Ecc.mo TAR, rese sulla **medesima procedura concorsuale che ci occupa**, con le quali è stato autorevolmente «*ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, **in relazione al quesito contestato, le tre alternative offerte ai candidati risultavano tutte errate, in base alla disciplina normativa vigente, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare alla candidata la mancata individuazione della risposta che meno si discostava dalla soluzione corretta***» (TAR del Lazio – Roma, Sez. Ibis, Ord. Cau. n. 230 del 17/01/2022).

Sulla scorta delle pronunce giurisprudenziali *in subiecta materia*, è stata più volte sancita l'illegittimità dei quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta, così da doversi **neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati** (*ex multis*, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021). In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure formulate sulla base della circostanza per cui «*laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un **quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta***» (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820). È pacifico che in sede di pubblico concorso, «*l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa*», per poi concludere affermando che «*l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna*

risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato» (tra gli altri, T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata» (TAR Campania – Napoli, Sez. Quinta, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

È indubbio che la formulazione del quesito odiernamente censurato sia errata, finendo per pregiudicare il punteggio dell'odierna ricorrente nonostante il superamento della prova scritta, impedendole di essere ricompresa nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito!

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati che hanno avuto la possibilità di rispondere a 40 quesiti con univoca risposta corretta, si rende necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno di 0,75 e detrarre la penalità attribuitale (-0,225), per l'errata formulazione della domanda in questione, non essendo stata posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua formulazione dello stesso. «Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare la candidata su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Da parte sua, la candidata, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

L'ambigua formulazione della domanda genera, infatti, un elemento di confusione nella comprensione del testo e, quindi, non consente di individuare correttamente la risposta da fornire.

Questo è avvenuto nel caso di cui si discute.

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete

all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza **21 giugno 2021**, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043).

E invero, *«affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta»* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio **2021**, n.1040).

La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli sulla prova dei candidati penalizzati, i quali, per difendersi dal torto subito, hanno un unico strumento: **agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.**

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, si palesa del tutto irragionevole considerato che la ricorrente, a causa della errata formulazione del quesito, non è riuscita a collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito del 25 marzo u.s..

I.II SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

La ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che le è valso un posizionamento inferiore nella graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse.

Con specifico riguardo alla contestazione del **quesito n. 6** del questionario somministrato all'odierna ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la stessa ha superato la prova scritta con **24,6 punti** e, **qualora ottenesse la rettifica del punteggio in ragione della domanda formulata in modo errato, vanterebbe il riconoscimento di 25,575 punti (punteggio ottenuto di 24,6 + 0,75 + 0,225 per la penalità attribuita).**

Detto punteggio – sommato ai 2,5 punti per titoli già riconosciuti - consentirebbe all'Avv.

Colafrancesco di collocarsi utilmente nella 1223° posizione, con complessivi 28,075 punti!

In tal modo, l'Avv. Colafrancesco raggiungerebbe la posizione odiernamente occupata dalla Sig.ra Miragliotta Deborah, alla quale è stato notificato il ricorso acquisite le generalità per le vie brevi, **sopravanzando di molto in graduatoria.**

1220	D'ANNA	ROSARIA	24.075	4	28.075	Si
1221	HASSEMER	CHIARA	22.575	5.5	28.075	Si
1222	CASILLO	MARIA	24.075	4	28.075	Si
1223	MIRAGLIOTTA	DEBORAH	24.075	4	28.075	
1224	DI LASCIO	VERONICA	24.075	4	28.075	

Considerato che la stessa vanta, altresì, un titolo di preferenza, al pari dei candidati dalla 1215 posizione alla 1222, potrebbe collocarsi anche in posizioni superiori.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare **meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio pieno.**

Ciò in quanto la situazione giuridica della ricorrente, sotto il profilo della sussistenza dell'interesse a ricorrere avverso gli atti della procedura concorsuale di cui trattasi, merita tutela alla luce del conosciuto orientamento giurisprudenziale secondo cui il concorrente può limitarsi all'impugnazione della graduatoria finale al solo fine di conseguire una migliore posizione (in vista, per esempio, di future assunzioni per scorrimento della graduatoria), come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo affermato (si veda, in tal senso, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4071; Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1616; Sez. IV 2 novembre 1995 n. 860), specie considerato che, nelle procedure c.d. fast track (a prova unica) come quella che ci occupa, beneficiare del corretto posizionamento in graduatoria consentirebbe alla ricorrente di essere destinataria, sulla base del punteggio spettante e nonostante il decorso del tempo, di un posto presso una P.A.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 6 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di **0,75 punti ulteriori per la domanda censurata, con decurtazione della penalità attribuita (-0,225)**, con conseguente attribuzione del punteggio prova di **25,575/30** (punteggio ottenuto di 24,6 + 0,75 + 0,225 per la penalità attribuita), a causa della patente erroneità del quesito, e di **complessivi 28,075 punti** a fronte del **punteggio titoli già riconosciuti (2,5)**.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione della stessa in una posizione inferiore nella graduatoria, concretizzandosi un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Ciò anche a fronte delle note carenze di organico, segnalate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (cfr. comunicati in atti), che hanno sollecitato una pronta assunzione dei candidati idonei.

Pertanto, **a breve i candidati vincitori saranno assunti** e solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna ricorrente nella posizione legittimamente spettante, **evitando ulteriori oneri ed aggravii.**

Non soltanto si tratta di concorso cd. fast track, ma la medesima graduatoria è destinata a rimanere vigente, a seguito della modifica che ha interessato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, entrata in vigore l'1 gennaio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160 – Legge di bilancio per il 2020), per i prossimi due anni, senza considerare che la stessa può essere resa a disposizione di altri enti.

Vale la pena evidenziare che, con riferimento alla medesima procedura, l'Ecc.mo TAR ha ritenuto erroneo il quesito in esame, ravvisando, già ad *«un primo sommario esame, che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, le tre alternative offerte ai candidati risultavano tutte errate, in base alla disciplina normativa vigente, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare alla candidata la mancata individuazione della risposta che meno si discostava dalla soluzione corretta; Ritenuto, altresì, che dall'esecuzione dell'impugnato esito della prova scritta derivi il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile»* (T.A.R. Lazio – Roma, ord. cau. del 17/01/2022, n. 230).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata. La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei

candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello spettante, con conseguentemente utile inclusione nella graduatoria finale del concorso, per il profilo di interesse;

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito del concorso;

- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Palermo-Roma, 21 aprile 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Ciro Catalano

Avv. Irene Contorno